ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800
COD. FISC./P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

ALLEGATO 7 del Progetto esecutivo – Capitotato speciale d'appalto

Esecuzione dei lavori di "*Messa in sicurezza, riqualificazione delle superfici boschive e miglioramento del bosco da seme della Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea*"

[CIG 5936913F94; CUP D69D13000240007]

Superfici interessate: Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, versante Nord-Est ed area sommitale, Particelle catastali Fg. 7 del Comune di Serralunga di Crea n. 130, 169, 180 [porzione nord-est], 181 [porzione nord-est], 183, 334, 383, 576

Finanziamento PSR 2007-2013 REGIONE PIEMONTE MISURA 227
"*Investimenti non produttivi su superfici forestali*"

SCHEMA DI CONTRATTO

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1.Oggetto del contratto..... 3
Articolo 2.Ammontare del contratto..... 3
Articolo 3.Condizioni generali del contratto. 3
Articolo 4.Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere..... 3
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI..... 4
Articolo 5.Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 4
Articolo 6.Penale per i ritardi. 4
Articolo 7.Sospensioni o riprese dei lavori..... 5
Articolo 8.Oneri a carico dell'appaltatore..... 5
Articolo 9.Contabilità dei lavori. 6
Articolo 10.Invariabilità del corrispettivo. 6
Articolo 11.Variazioni al progetto e al corrispettivo..... 6
Articolo 12.Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 6
Articolo 13.Ritardo nei pagamenti. 7
Articolo 14.Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 7
Articolo 15.Risoluzione del contratto..... 7
Articolo 16.Controversie. 8
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 8
Articolo 17.Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 8
Articolo 18.Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 9
Articolo 19.Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 9
Articolo 20.Subappalto. 9
Articolo 21.Cauzione definitiva. 10
Articolo 22.Obblighi assicurativi. 10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 10
Articolo 23.Documenti che fanno parte del contratto. 10
Articolo 24.Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 10
Articolo 25.Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 11
Articolo 26.Trattamento dei dati personali. 11
Articolo 27.Disposizioni sulla fatturazione 11

CONTRATTO D'APPALTO

Successivamente all'espletamento regolare della procedura aperta, per l'individuazione del soggetto affidatario dell'esecuzione dei lavori per la "*Messa in sicurezza, riqualificazione delle superfici boschive e miglioramento del bosco da seme della Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea*", da affidare a corpo con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5, 82 e 122 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.

L'anno **2014**, il giorno ..... del mese di ....., presso la sede legale dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, sita in Cascina Valperone n. 1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL), sono comparsi i signori:

a) TONELLO RENATO nato a Crescentino il 03.01.1949, C.F. TNLRNT49A03D154A, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti con sede legale in Cascina Valperone 1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL); C.F./P.IVA 00971620067, che rappresenta nella sua qualità di Direttore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione appaltante»;

b) Sig. ..... nato a ..... il ....., residente a ..... – C.F. ..... in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa ..... – C.F./P.IVA ..... (VC); avente sete in .....

che agisce quale ....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con Decreto Presidenziale n. 23/2013 del 27.06.2013 la stazione appaltante formalizzava l'intenzione di partecipare al bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto delle Misure 225 "Pagamenti Silvoambientali" e 227 "Investimenti non produttivi su superfici forestali", nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, indetto dal Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore Foreste, con propria D.D. 621 del 12 marzo 2013;
- che la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore Foreste, con propria D.D. 1137 del 17.04.2014 e nota raccomandata Prot. n. 32531/DB1424 del 20.06.2014 (registrata ns. Prot. 1489 del 26 giugno 2014) ha comunicato che il progetto presentato dalla stazione appaltante "*Messa in sicurezza, riqualificazione delle superfici boschive e miglioramento del bosco da seme della Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea"* ha ottenuto un finanziamento per complessivi 109.105,95 €;
- che con determinazione dirigenziale n. ..... del ..... veniva indetta una procedura aperta, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5, 82 e 122 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento a corpo della sola esecuzione dei lavori di cui al progetto "*Messa in sicurezza, riqualificazione delle superfici boschive e miglioramento del bosco da seme della Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea",* per un importo di 118.399,36 € oltre IVA, di cui 1.084,12 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio del massimo ribasso del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori, a norma dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;
- che i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del .....% sul base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa ed esplicitati in ogni loro parte nel Capitolato speciale d'appalto, specificamente accettato in fase di gara dall'appaltatore e allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti progettuali da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a € ..... (diconsi € ...../.....)

di cui 1.084,12 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Esso è il risultato dell'applicazione del ribasso offerto, pari al .....%, sull'importo soggetto a ribasso, posto a base di gara, pari a 117.315,24 € IVA esclusa, alla cui cifra finale si sommano gli importi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari complessivamente a 1.084,12 € IVA esclusa.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e dell'articolo 118, comma 1 lettera b) e comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per cui i prezzi unitari riportati nei computi del capitolato speciale d'appalto, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso tali tabelle e liste di calcolo, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile.

Il Direttore dei Lavori procederà alla stima dei lavori eseguiti secondo le singole categoria di lavoro ed alla loro liquidazione percentuale rispetto all'importo del corpo d'opera depurato del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ....., via ....., presso la sede legale dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare in via esclusiva il conto corrente bancario segnalato con apposita dichiarazione alla Stazione appaltante e dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Transazioni difformi a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n. 136, sarà causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ossia la direzione ed il coordinamento del cantiere. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati nelle dichiarazioni di cui alla gara e riportata qui sotto per ulteriore convalida. In ogni caso le comunicazioni verranno effettuate in via principale attraverso PEC:

Mail PEC dell'appaltatore: ……

Fax dell'appaltatore: ……

Eventuali modifiche dell'indirzzo PEC o del numero di Fax o problemi temporanie nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente sgnalete alla Direzione Lavori all'indirizzo mail ..……., o Cell. …… o Fax. ……

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Si richiama specificatamente il verbale di consegna lavori per l'esecuzione d'urgenza nelle more della stipula del contratto, attivata in forza dell'ultimo periodo del comma 9, art. 11 del citato D.Lgs, ossia in ragione del grave danno all'interesse pubblico che una mancata esecuzione determinerebbe anche con riferimento alla perdita dei finanziamenti comunitari di cui al PSR.
Il citato verbale fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato nel 1° Aprile 2015. Il termine è improrogabile in quanto intervengono successivamente i divieti di cui all'art. 30 del Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (gestione e promozione economica delle foreste).

Articolo 6. Penale per i ritardi ed esecuzioni non conformi, ovvero danni alla vegetazione.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al 0,1% dell'importo contrattuale;

La penale, con l'applicazione dello stesso importo e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Oltre a quanto sopra, in ragione della particolare natura dei lavori e dei siti di intervento si applicheranno se seguenti penali per il danneggiamento della componente vegetale non sottoposta al taglio:

- Per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte, ovvero che non lascia una superficie finale liscia, rasoterra e senza sfibrature, che dopo segnalazione verbale del Direttore lavori non viene perfezionata, si applicherà una penale pari a € 2,75.
- Per ogni pianta avente valore naturalistico, ovvero appartenente alle specie naturali locali del bosco potenziale, che venisse danneggiate in seguito alle operazioni di abbattimento, esbosco o movimentazione del materiale, si applicheranno le seguenti penali:
    - 5,00 € per ogni pianta, avente diametro misurato a petto d'uomo compreso tra 20 e 30 cm, che presenta una scortecciatura nei primi due metri del tronco di superficie superiore a 30 cm2 o la sbrancatura di uno dei palchi principali.
    - 10,00 € per ogni pianta, avente diametro misurato a petto d'uomo superiore 30 cm, che presenta una scortecciatura nei primi due metri del tronco di superficie superiore a 30 cm2 o la sbrancatura di uno dei palchi principali.
    - 25,00 € per ogni pianta, avente diametro misurato a petto d'uomo superiore a 30 cm, individuato e segnato dalla Direzione Lavori quale porta seme, che presenta una scortecciatura nei primi due metri del tronco di superficie superiore a 30 cm2 o la sbranca tura di uno dei palchi principali.
    - 10,00 € per ogni arbusto gravemente danneggiato, ovvero con più del 50% della parte epigea distrutta, appartenente alle seguenti specie: Corniolo (Cornus mas L.), Coronilla (Coronilla emerus L.), Ligustro (Ligustrum vulgare L.), Ginestra dei carbonai (Spartium junceum L.), Viburno (Viburnum lantana L.).
- Sono sempre fatte salve quelle situazioni che la Direzione Lavori giudica inevitabili o giustificabili, in considerazioni dei limiti di azione imposti dalle condizioni stazionali e quindi non legate alla mancata adozione di una corretta procedura di lavoro o a scelte errate.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure per i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal cronoprogramma dei lavori come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4).

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, fatto salvo eventuali accordi tra le parti in fase operativa dei lavori;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori, fatto salvo eventuali accordi tra le parti in fase operativa dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda mento, ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga i seguenti importi percentuali sull'ammontare complessivo del contratto:

- **I SAL:** al superamento del 40% dell'ammontare complessivo dell'importo di contratto,
- **II SAL:** quindi al superamento dell'80%;
- **III SAL:** in fine il saldo finale a conclusione dei lavori.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento;

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Per il presente appalto, vista la natura dei lavori, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti relativi alla regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m)superamento della misura complessiva della penale del 10 dell'importo del contratto.
m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
- che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Alessandria con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta di garanzia nei modi, termini e misure di cui all'articolo 4 del D.P.R. 05.10.2011, n. 207.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 4 comma 3 ed art. 5 del Regolamento sui contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è stato richiesto il Documento unico di regolarità contributiva che risulta regolare.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante.

Il piano operativo di sicurezza di cui al comma precedente forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al committente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del combinato disposto del Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del Decreto legislativo 6.09.2011, n. 159, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza di pendenze, situazioni o cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 - (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice).

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 9, 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - (art. 38, comma1, lett. m) del Codice).

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati a condizione che il subappaltatore sia in possesso dell'idonea professionalità e capacità tecnica.

Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del Regolamento, ossia mediante .... per l'importo di € ..... pari al .....% dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 12.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Sono a carico dell'Impresa tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione degli interventi; alla stessa compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 o derivanti dall'esito dell'avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

L'Impresa assume la responsabilità dei danni subiti dall'Ente a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La stessa assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Gli eventuali danni sopra evidenziati sono coperti dalla polizza assicurativa specificamente attivata per il cantiere oggetto del presente contratto, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all'articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una somma assicurata relativa ai danni di esecuzione pari a 1.000.000,00 €, ed una somma per la responsabilità civile verso terzi pari ad ulteriori 1.000.000,00 €.

La copia della polizza assicurativa di cui al comma precedente sono allegati al presente contratto e ne fanno parte integrante e sostanziale.

In ogni caso l'Impresa tiene sollevato l'Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Elaborati grafici progettuali;
- Copia della polizza assicurativa di cui all'art. 22 del presente contratto;
- Atti relativi alla costituzione della Cauzione definitiva;
- Piano Sostitutivo di Sicurezza, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
- Attestato di iscrizione all'Albo delle imprese forestali di cui all'art. 31 della Legge Regionale 10.02.2009, n. 4, ovvero attestati di iscrizione ad analoghi albi o possesso di analoghe qualifiche attestate da altre regioni, province autonome o altri Stati membri dell'Unione europea.
- Copia delle certificazioni professionali degli addetti agli interventi selvicolturali, tali da attestare l'acquisizione delle specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale tramite percorsi di formazione professionale, ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti territorialmente competenti;
- Copia delle certificazioni professionali degli addetti ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali – modulo base e modula A, o in possesso di attestato di frequenza e profitto di Operatore in tree climbing G2

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2007, il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, la Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed il relativo Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui non si richiede la registrazione, che dovrà avvenire solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 e s.m.i.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Trattamento dei dati personali.

Ai fini e per gli effetti della Legge 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'Impresa da il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'appalto di cui al presente Contratto, nonché per fini statistici.

Il Titolare del trattamento è l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, il Responsabile è il Direttore Dott. Renato Tonello. La Conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o informatici, secondo i disposti delle su nominate normative.

L'Impresa potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dell'art. 7 della norma con le modalità previste dagli art.li 8 e 9.

Articolo 27. Disposizioni sulla fatturazione

La fattura dovrà essere intestata come segue:

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Cascina Valperone 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
C.F./P.IVA 00971620067

e spedita alla sede del Sacro Monte di Orta all'indirizzo:

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Via Sacro Monte, 5
28016 Orta San Giulio (NO)

o, in alternativa, a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica
roberto.comola@sacri-monti.com

Sulla fattura dovranno essere riportati, unitamente alla descrizione dell'intervento, i seguenti riferimenti:

- *Determinazione Dirigenziale di affidamento dell'incarico;*
- *numero di CIG e di CUP indicati all'oggetto della presente lettera;*
- dicitura*: Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della REGIONE PIEMONTE – Spese finanziate dalla Misura 227 – Bando anno 2013*.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Elaborato in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Ponzano Monferrato,

Il Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti — L'Appaltatore

(Dott. Arch. Renato Tonello)